

NOTA TECNICA INTERPRETATIVA APPLICABILE AL RAPPORTO DI PROVA N. 22LA05243

Opinioni e interpretazioni – non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

Si ritiene innanzitutto corretto sottolineare come la normativa vigente in materia di rifiuti preveda in modo specifico che la classificazione di un rifiuto sia effettuata dal produttore/detentore dello stesso, al quale sotto la propria responsabilità spetta la decisione finale della classificazione se pur basata su specifici pareri tecnici elaborati da terzi in base ai risultati analitici e ad eventuali informazioni fornite a questi sulla origine e caratteristiche del rifiuto.

Sulla base di quanto sopra esposto, si riporta di seguito una nota interpretativa di indirizzo basata sui seguenti riferimenti:

- La Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18/12/2014 “che modifica la Decisione 2000/532/CEE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- Il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18/12/2014 “che sostituisce l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- Il Regolamento (UE) N. 1342/2014 della Commissione del 17/12/2014 “che modifica il Regolamento (CE) N. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V”.
- Le caratteristiche di pericolo HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP12, HP13, sono state prese in esame, tenendo conto delle informazioni sulla origine del rifiuto e delle eventuali schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto, quando fornite dal produttore, ed attribuite valutando le sostanze pertinenti presenti e comparando le concentrazioni contenute nel rifiuto con i valori limite dell’indicazione di pericolo e codice di classe specifici della sostanza.
- La pericolosità determinata dalla presenza dei metalli e dei loro composti è stata valutata considerando le sostanze pertinenti potenzialmente presenti in base al ciclo produttivo, le informazioni fornite dal produttore, i risultati analitici ottenuti e la natura del campione. Per quanto applicabile, si è fatto riferimento alla nota 1 del Regolamento (CE) N. 1272/2008.
- La presente nota Tecnica tiene conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) N. 2019/1021 entrato in vigore il 16/7/2019 e dal Regolamento (UE) 2019/636 entrato in vigore il 15/5/2019 e applicabile a decorrere dal 31/10/2019.
- La presente nota Tecnica tiene conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) N. 1179/2016 recante il IX adeguamento al Regolamento (CE) N.1272/2008.
- La caratteristica di pericolo HP14, prendendo in considerazione il parere ISS del 05/07/2006 prot. 0036565 e s.m.i., è stata valutata in riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (UE) N. 997/2017 del 08/06/2017 che modifica l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e che ha definito i nuovi criteri di classificazione per la specifica caratteristica di pericolo.

Poiché non specificatamente previsto dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 non si è valutata la pericolosità del rifiuto sulla base dei pH estremi, ma in base alla verifica delle concentrazioni delle sostanze pertinenti presenti direttamente coinvolte.

Sulla base di quanto dichiarato dal produttore in merito al processo produttivo, alle materie prime in esso utilizzate, sulla base delle schede di sicurezza fornite, delle considerazioni sopra riportate ed ai risultati della analisi eseguite sul campione di rifiuto, è da considerarsi adeguato il codice **CER 170504** attribuito dal produttore al rifiuto classificandolo come:

RIFIUTO NON PERICOLOSO



ALFA Solutions S.p.A.
Viale Bernardino Ramazzini, 39/D
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522 550905 - Fax 0522 550987
alfasolutions@pec.grupporen.it
P.I. 02863660359 - C.F. 01425830351